

COMUNE DI POSTIGLIONE
(PROVINCIA DI SALERNO)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 53 DEL 04/05/2018

// ORIGINALE

/X/ COPIA

OGGETTO: Atto di indirizzo al Responsabile dell'Area Amministrativo Finanziaria per definizione bonaria insorgenda controversia di lavoro.

L'anno 2018, il giorno **quattro**, del mese di **maggio**, alle ore **19:10**, presso la sede Municipale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nella forme di legge e di statuto.

Presiede la Giunta

/x/ IL SINDACO dott. **Mario Pepe**
e sono rispettivamente presenti ed assenti i sig.ri:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
PEPE MARIO	X	
FORLANO PIERO	X	
COSTANTINO GIOVANNI	X	
TOTALE PRESENTI ED ASSENTI	3	

Il Presidente constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.
Con la sola funzione verbalizzante, partecipa il Segretario Comunale, dott.ssa Paola Aliberti

Visti i seguenti **PARERI FAVOREVOLI**:

/X/ Il Responsabile dell'Area Amministrativo/Finanziaria dott. Giovanni Costantino per quanto concerne la regolarità contabile ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000;

f.to dott. Giovanni Costantino

/X/ Il Responsabile dell'Area Tecnica, arch. Vincenzo Capasso, per quanto concerne la regolarità tecnica ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49, comma 1°, del D. Lgs. n. 267/2000;

f.to arch. Vincenzo Capasso

LA GIUNTA COMUNALE

VERIFICATO che:

- con la deliberazione di G.C. n. 120 del 10/10/2014 si è stabilito che la stipula di accordi transattivi risulta congrua e conveniente per l'Amministrazione comunale evitando ulteriori danni all'Ente laddove secondo un giudizio prognostico emerge la probabilità che il Comune risulti soccombente e venga condannato anche al pagamento delle spese legali e degli interessi;
- tali valutazioni scaturiscono da adeguata istruttoria svolta dagli uffici competenti.

PREMESSO che i dipendenti comunali signori Gerardo Botte e Caputo Romeo, in servizio a tempo indeterminato e pieno, categoria giuridica A1, posizione economica A1, addetti al Servizio esterno di raccolta e trasporto urbano dei rifiuti, negli anni 2015, 2016, 2017 hanno svolto in favore dell'Ente lavoro straordinario per garantire il completamento giornaliero delle attività di raccolta nel territorio molto esteso del Comune di Postiglione o per altre esigenze dell'Ente, come in occasioni delle nevicate invernali per superare l'emergenza neve.

RILEVATO che, a fronte di tali prestazioni lavorative rese dai dipendenti di cui trattasi, l'Ente non ha provveduto a liquidare le somme loro spettanti.

EVIDENZIATO che:

- in data 21/07/2017 la UIL FPL trasmetteva nota a mezzo pec, acquisita al protocollo n. 2336/2017 e depositata agli atti di ufficio, con la quale chiedeva la liquidazione di lavoro straordinario svolto negli anni 2014-2015-2016-2017 dai suindicati dipendenti comunali Gerardo Botte e Romeo Caputo;
- con successiva nota del giorno 21 agosto 2017 acquisita al protocollo n. 2636 del 21 agosto 2017 e depositata agli atti di ufficio, l'avvocata Mariangela Casiello con studio legale in Eboli, formalizzava atto di diffida e messa in mora per il pagamento delle spettanze di lavoro, preannunciando, in mancanza, l'instaurazione del procedimento giudiziario;
- il Comune provvedeva, tramite gli Uffici preposti, ed in particolare, tramite l'ufficio Personale e l'Ufficio Tecnico, quanto richiesto.

ATTESO che all'esito dell'istruttoria avviata dagli uffici comunali competenti risulta l'effettivo svolgimento delle prestazioni lavorative oggetto della diffida formulata nell'interesse dei dipendenti interessati.

RILEVATO che i dipendenti comunali, successivamente, con note scritte acquisite, rispettivamente in data 17/01/2018 prot. n. 154/2018 ed in data 24/01/2018 prot. n. 212/2018, depositate agli atti di ufficio hanno manifestato la disponibilità ad addivenire ad una soluzione bonaria della vicenda, al fine di prevenire l'insorgenza di una lite.

CONSIDERATO che:

- il sig. Gerardo Botte, per l'accordo, si è determinato ad accettare il riconoscimento solo di una parte del lavoro straordinario svolto - relativo 6/12 dell'anno 2015, al 2016 ed al 2017, in parte da liquidarsi ed in parte da godersi con riposo compensativo a tacitazione di ogni pretesa o diritto vantato;
- il sig. Caputo Romeo, per l'accordo, si è determinato ad accettare il riconoscimento solo di una parte del lavoro straordinario svolto - relativo 6/12 dell'anno 2015, al 2016 ed al 2017, tutto da godersi con riposo compensativo, senza liquidazione, a tacitazione di ogni pretesa o diritto vantato;
- la definizione bonaria della insorgenza controversia nei termini su riportati, rispetto all'integrale pagamento all'esito del procedimento giudiziario, già preannunciato con le suindicate note, che i richiedenti andrebbero ad instaurare, presenta per il Comune di Postiglione evidenti vantaggi di

ordine economico, per cui la conclusione ed esecuzione di un accordo transattivo appare del tutto conveniente e vantaggiosa per l'Ente pubblico, in quanto gli stessi hanno accettato di ridurre sensibilmente la propria originaria pretesa ed inoltre di comprendere anche "interessi maturati e maturandi e spese legali";

- in presenza di così significativa riduzione della pretesa iniziale appare velleitario e rischioso instaurare un contenzioso, su elementi oppositivi che appaiono, a questo punto, oggettivamente fragili;

- prevenire il contenzioso appare misura di prudenza, anche in considerazione dei maggiori oneri che la costituzione in giudizio può comportare, sia riguardo le spese difensive, sia per le eventuali spese di soccombenza;

- all'obbligo scaturente dalla sottoscrizione dell'accordo si farà fronte con le somme stanziare sul competente capitolo del bilancio di previsione finanziario 2018/2020.

CONSIDERATO che la materia delle transazioni è stata oggetto di attente valutazioni da parte delle Sezioni di Controllo della Corte dei Conti, le quali sono pervenute alla conclusione che le fattispecie di accordo transattivo si distinguono dalle ben tipizzate ipotesi di debito fuori bilancio.

In particolare, vale ricordare quanto ha affermato la SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L'UMBRIA, nella Deliberazione n. 123/2015/PAR: "*Le Sezioni di Controllo di questa Corte dei Conti, che si sono già occupate di detta questione, hanno maturato l'orientamento, che può pertanto definirsi consolidato e dal quale questa Sezione non ha motivo di discostarsi, secondo la quale l'elencazione delle fattispecie di riconoscimento dei debiti fuori bilancio contenuta nell'art. 194 del TUEL "è da considerarsi tassativa" e non può estendersi alle transazioni, in considerazione della "natura eccezionale di detta previsione normativa finalizzata a limitare il ricorso ad impegni non derivanti dalla normale procedura di bilancio" (v. ex multis, Sez. Piemonte, del. n. 4/2007; Sez. Basilicata, del. n. 16/2007; Sez. Puglia, del. n. 106/2009)". L'orientamento si è ulteriormente consolidato con la pronuncia della Sezione di Controllo per la Sicilia deliberazione n. 164/2016/PAR, la quale ha affermato: "Questa Sezione ritiene di poter affermare - in linea con la giurisprudenza della Corte formata in proposito - che l'accordo concluso a seguito di negoziazione assistita, al pari di ogni altro accordo transattivo, non essendo riconducibile alle ipotesi tassative di cui all'art. 194 del TUEL non può costituire il titolo per il riconoscimento di un debito fuori bilancio, con la conseguenza che gli oneri scaturenti dallo stesso, nella misura in cui siano prevedibili e determinabili dal debitore, devono essere contabilizzati secondo le ordinarie procedure di spesa".*

VISTO l'art. 1965 del Codice Civile.

RICHIAMATO l'art. 35, comma 3-bis, del D.L. 24.01.2012, n. 1, il quale così recita: "*Le pubbliche amministrazioni ai fini del pagamento del debito, oltre a quanto disciplinato al comma 1 del presente articolo, sono autorizzate a comporre bonariamente con i propri creditori le rispettive ragioni di credito e debito attraverso gli istituti della compensazione, della cessione di crediti in pagamento, ovvero anche mediante specifiche transazioni condizionate alla rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria. In caso di compensazioni, cessioni di crediti in pagamento, transazioni ai sensi del periodo precedente, le controversie in corso si intendono rinunciate".*

RITENUTO opportuno, per le ragioni evidenziate, demandare al Responsabile dell'Area Amministrativa Finanziaria l'adozione degli atti gestionali necessari all'esecuzione del presente deliberato, ivi compresa l'approvazione dell'atto di definizione bonaria della questione da sottoscrivere con i dipendenti comunali sopra individuati.

VISTI:

- il vigente Statuto Comunale;

- il T.U. sull'Ordinamento degli Enti locali approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267.

ACQUISITI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnico amministrativa e contabile, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Con voti favorevoli unanimi, espressi a norma e forma di legge,

D E L I B E R A

1) DI IMPARTIRE, per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono interamente riportati e trascritti, per costituirne idonea motivazione, apposito indirizzo politico amministrativo al Responsabile dell'Area Amministrativo-Finanziaria per la definizione anticipata in via transattiva di un'insorgenza controversia di lavoro, attraverso la stipula di apposito accordo bonario tra il Comune di Postiglione ed i sig.ri Gerardo Botte e Caputo Romeo, per la liquidazione di spettanze di lavoro relative agli anni precedenti dal 2015 al 2017;

2) DI DEMANDARE, per l'effetto, al medesimo Responsabile di Area competente l'adozione di tutti gli atti gestionali necessari all'esecuzione del presente deliberato, ivi compresa l'approvazione dell'atto di transazione da sottoscrivere con il richiedente e l'assunzione del relativo impegno di spesa, nel rispetto delle norme di legge che regolano la materia;

3) DI DARE comunicazione ai capigruppo consiliari, come previsto dall'art. 125 D. Lgs.vo n. 267/2000;

4) DI DICHIARARE, con separata e successiva votazione, espressa nelle forme di legge all'unanimità dei voti, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs.vo n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
f.to Dott. Mario Pepe

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

REFERITO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, 2° comma, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa, in data _____, all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

07 MAG 2018

Li,

07 MAG 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134, D.Lgs. n. 267/2000)

Si certifica che la sujestesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio e che la stessa è divenuta esecutiva il **04/05/2018**;

poiché dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000;

o poiché non ha riportato, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, ai sensi dell'art.134, 3° comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Li,

07 MAG 2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott.ssa Paola Aliberti

La delibera viene trasmessa in copia ai seguenti uffici:

IX! Uff. Tecnico IX! Uff. Amm.vo IX! Uff. Ragioneria !! Uff. Anagrafe !! VV.UU.

! x ! E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Dalla Residenza Municipale,

07 MAG 2018



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Paola Aliberti

Paola Aliberti